



Circolare Informativa <<Fiscalità>>

02 Novembre 2018

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Decreto "Dignità": riassunto delle disposizioni fiscali.

Gentile cliente,

La **Legge 9.08.2018, n. 96** di conversione del **D.L. 12.07.2018, n. 87** (cd. Decreto "Dignità"), recante "disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", è in vigore dal 12.08.2018.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Iper-ammortamento

Il decreto ha modificato la disciplina dell'iper-ammortamento. L'agevolazione, consistente in una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2017 per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0".

In particolare, viene stabilito che:

- ✓ l'iper-ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive **situate in Italia**;
- ✓ se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni agevolati vengono **ceduti a titolo oneroso** o sono **destinati a strutture produttive situate all'estero** (anche se appartenenti alla stessa impresa), si procede al **recupero** dell'iper-ammortamento; dal punto di vista contabile, il recupero avviene attraverso una **variazione in aumento** del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, **senza applicazione di sanzioni e interessi**;
- ✓ le disposizioni in materia di recupero del beneficio **non si applicano alle ipotesi di "interventi sostitutivi"** previsti dalla legge di bilancio 2018 (il riferimento è all'articolo 1, commi 35 e 36, legge 205/2017, secondo i quali se nel corso del periodo di godimento dell'iper-ammortamento, si verifica la vendita del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa provveda a sostituire il bene originario con un altro nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla normativa sull'iper-ammortamento; inoltre, nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito, e sempre che



ricorrano tutte le altre condizioni richieste, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento);

- ✓ le previsioni in materia di "interventi sostitutivi" si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati;
- ✓ non si procede al recupero dell'iper-ammortamento qualora i beni agevolati siano **per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive**, e pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dell'Italia.

Le nuove disposizioni sull'iper-ammortamento si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè **dopo il 14 luglio 2018**.

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Viene modificata la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, DL 145/2013) attraverso una restrizione del suo ambito oggettivo. Si prevede, infatti, che:

- ✓ sono **esclusi** dall'applicazione del beneficio i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di **competenze tecniche e privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con **imprese appartenenti al medesimo gruppo** (si precisa che si considerano appartenenti al "medesimo gruppo" le imprese controllate da uno stesso soggetto, controllanti o collegate in base alle previsioni dell'articolo 2359, c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; inoltre, per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore); la disposizione vale anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di raffronto;
- ✓ per gli acquisti derivanti da **operazioni infragruppo intervenute in periodi d'imposta precedenti** all'entrata in vigore del decreto-legge è **esclusa** dai costi ammissibili **la parte di quelli già attribuiti all'impresa italiana per la partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo** relativi ai beni oggetto di acquisto;
- ✓ rimane invariata, in ogni caso, la condizione secondo cui, per l'applicazione del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali (competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne), assumono rilevanza solo se gli stessi siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Redditometro

Queste le novità previste in materia di redditometro:



- ✓ viene **abrogato** il Dm 16 settembre 2015 ("Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011") e si stabilisce che le sue disposizioni cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi al 2015;
- ✓ il Dm abrogato **verrà sostituito da un nuovo decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva**; decreto che il Mef potrà emanare solo dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti;
- ✓ si stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applicano agli atti già notificati e non si procede al rimborso delle somme già pagate.

Spesometro

Il decreto è intervenuto anche sulla disciplina della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute a cui sono tenuti i soggetti passivi Iva ("spesometro" – articolo 21, comma 1, Dl 78/2010).

In sintesi, queste le novità:

- ✓ la comunicazione dei dati relativi al **terzo trimestre 2018** deve essere effettuata **entro il 28 febbraio 2019** e non più entro il prossimo 30 novembre;
- ✓ in caso di opzione per la trasmissione con **cadenza semestrale**, i termini di invio sono fissati al 30 settembre per il primo semestre e al **28 febbraio dell'anno successivo** per il secondo semestre;
- ✓ i contribuenti, assoggettati alle disposizioni in materia di **fatturazione elettronica**, obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (formulazione non chiara), sono **esonerati dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri Iva**;
- ✓ viene abrogata la norma (articolo 36, comma 8-bis, Dl 179/2012) che prevedeva l'invio dello spesometro da parte dei **produttori agricoli di limitate dimensioni**, che applicano il **regime di esonero** previsto dall'articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972 (produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro); pertanto per tali soggetti viene esteso l'esonero dall'invio dello spesometro (che in precedenza interessava solo gli agricoltori situati nelle zone montane).

Split payment

I **professionisti** vengono nuovamente **esclusi dall'applicazione della scissione dei pagamenti (split payment)**, vale a dire il meccanismo in virtù del quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, sono direttamente queste ultime a versare l'Iva all'erario.

Infatti, al pari di quanto era previsto dalla versione originaria della disciplina, ne viene



riproposta l'inapplicabilità alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.

La variazione opera con riferimento alle operazioni per le quali la fattura è emessa **dopo il 14 luglio 2018**.

Cartelle esattoriali e crediti verso la P.A.

Si estende anche al 2018 l'efficacia delle norme che consentono la **compensazione delle cartelle esattoriali** in favore delle **imprese titolari di crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della pubblica amministrazione** (e certificati con le modalità previste dalla normativa vigente), qualora la **somma iscritta a ruolo sia inferiore** o pari al credito vantato.

La possibilità di compensare opera con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Società sportive dilettantistiche lucrative

Il decreto **abroga** le disposizioni recentemente introdotte dalla legge di bilancio 2018, che avevano previsto la possibilità, a partire da quest'anno, di esercitare le attività sportive dilettantistiche **con scopo di lucro**, in una delle forme societarie disciplinate dagli articoli 2247 e seguenti del codice civile.

La nuova forma giuridica, pertanto, non troverà di fatto mai applicazione.

Cordialità

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti